

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 agosto 2000, n. 0274/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità di funzionamento del fondo regionale per il miglioramento ambientale, per il risarcimento dei danni all'agricoltura e per la copertura rischi.

INDICE

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Tipologia di intervento e criteri di riparto del Fondo

Capo II - Miglioramenti ambientali a fini faunistici

Sezione I - Individuazione delle misure

Art. 2 - Azioni

Sezione II - Spazi naturali permanenti

Art. 3 - Prati e prati pascolo

Art. 4 - Imboschimenti

Art. 5 - Zone umide

Sezione III - Colture a perdere

Art. 6 - Colture a perdere

Sezione IV - Modalità

Art. 7 - Premio per la conversione dei seminativi e per la cura dei prati e prati pascolo e delle zone umide nonché per le colture a perdere

Art. 8 - Contributo acquisto terreni per conversione o mantenimento a prato o prato pascolo, per l'imboschimento dei seminativi o per la salvaguardia delle zone umide

Art. 9 - Premio per rimboschimento di superfici a seminativo

Sezione V - Criteri

Art. 10 - Norme comuni

Art. 11 - Priorità

Art. 12 - Norme transitorie

Capo III - Prevenzione e risarcimento danni all'agricoltura

Sezione I - Principi generali

Art. 13 - Generalità

Sezione II - Prevenzione

- Art. 14 - Mezzi e strumenti
- Art. 15 - Beneficiari
- Art. 16 - Intensità del contributo
- Art. 17 - Domanda di contributo
- Art. 18 - Concessione ed erogazione del contributo e criteri di priorità

Sezione III - Danni all'agricoltura

- Art. 19 - Segnalazione e domanda risarcimento danno
- Art. 20 - Accertamento del danno
- Art. 21 - Quantificazione del danno
- Art. 22 - Esclusioni
- Art. 23 - Norme transitorie

Capo IV - Responsabilità e danni civili

- Art. 24 - Polizze assicurative

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Tipologia di intervento e criteri di riparto del Fondo)

1. Il Fondo regionale previsto dall'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, è destinato a far fronte agli oneri per:

a) promuovere e incentivare le iniziative agro-silvo-pastorali attuate dalle riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie per il miglioramento ambientale;

b) gli interventi di prevenzione e di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna all'agricoltura;

c) contribuire al risarcimento dei danni all'agricoltura, non altrimenti risarcibili, provocati durante l'attività venatoria da cacciatori sconosciuti;

d) la stipula di polizze assicurative inerenti la responsabilità civile nella gestione dell'attività di rilevanza pubblica dei direttori delle riserve di caccia e gli oneri per i danni civili, non altrimenti rimborsabili, provocati dalla fauna.

2. Per il raggiungimento delle finalità elencate al comma 1, la Giunta regionale ripartisce la somma annualmente stanziata con legge di approvazione del bilancio di previsione annuale in tre quote destinate rispettivamente al miglioramento ambientale, al risarcimento dei danni all'agricoltura ed alla copertura rischi.

CAPO II
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI
A FINI FAUNISTICI

SEZIONE I
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Art. 2
(Azioni)

1. Le azioni per migliorare la disponibilità alimentare, incrementare le aree di rifugio e di protezione, nonché i siti di riproduzione, sosta e svernamento della fauna di maggior interesse riguardano la diffusione di spazi naturali permanenti e la destinazione delle superfici agricole a colture a perdere.

2. Gli spazi naturali permanenti sono quelle entità del territorio regionale destinate a prato o a prato-pascolo, a imboscimento e a zona umida.

3. La diffusione degli spazi naturali permanenti si attua mediante la conversione dei seminativi ed il mantenimento a prato, bosco, siepe e zona umida, nonché attraverso la cura dei prati, prati-pascolo, boschi, boschetti, siepi e zone umide già esistenti.

4. Nei biotopi, istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, le azioni possono essere attuate, qualora non contrastanti con le norme di tutela, previo parere obbligatorio dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

5. Nei parchi comunali ed intercomunali, istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, le azioni possono essere attuate qualora non contrastanti con le norme di attuazione e di gestione dei parchi stessi.

SEZIONE II
SPAZI NATURALI PERMANENTI

Art. 3
(Prati e prati-pascolo)

1. La conversione dei seminativi a colture foraggere permanenti deve essere effettuata utilizzando un miscuglio di specie a foglia larga appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose, che offrono migliori condizioni di alimentazione, e delle graminacee, che offrono migliori condizioni di rifugio e protezione. Le essenze erbacee che

maggiormente interessano per l'impianto dei prati e per le eventuali trasemine sul cotico esistente sono indicate nella tabella 1.

2. Le operazioni per la cura dei prati e prati-pascolo, ancorché convertiti, comportano:

a) l'esecuzione di uno o più sfalci, in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni climatiche, da effettuare dopo il 30 giugno, esclusivamente nelle ore diurne;

b) l'esecuzione della sfalciatura partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo con direzione verso l'esterno;

c) l'utilizzo di sistemi di spavento applicati anteriormente o lateralmente alla trattrice/sfalciatrice, che deve avanzare ad una velocità massima di 15 km/ora;

d) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti, nonché dell'uso di concimi chimici;

e) l'esecuzione della fienagione con raccolta del fieno in covoni;

f) il mantenimento degli alberi, delle siepi e delle piccole aree cespugliate.

3. Il premio annuo per unità di superficie agricola, concedibile alle aziende faunistico-venatorie e alle riserve di caccia, è fissato in:

a) lire 800.000/euro 413,17 ad ettaro per la conversione dei seminativi a prato;

b) lire 700.000/euro 361,52 ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo aventi già tale destinazione.

4. In alternativa ai premi di cui al comma 3, alle riserve di caccia, che si impegnano per un periodo non inferiore ai trenta anni dall'atto di compravendita a mantenere in buone condizioni ambientali i prati e i prati-pascolo, è concesso un contributo pari al 70 per cento del valore automatico catastale del terreno, classificato a prato e prato-pascolo o a seminativo, che viene acquistato per essere mantenuto o convertito a prato; il vincolo di destinazione d'uso del terreno deve essere iscritto nei Registri immobiliari delle Pubbliche Conservatorie.

Art. 4 (Imboschimenti)

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerati imboschimenti il bosco, il boschetto, la siepe alberata e la siepe cespugliata.

2. Il bosco è l'insieme delle formazioni vegetali, di origine spontanea o antropica, caratterizzato dalla presenza

di vegetazione arborea associata a quella arbustiva; dette formazioni vegetali ed i terreni su cui sorgono devono avere superficie superiore a 1.000 mq. ed avere una larghezza media minima di 10 metri.

3. Il boschetto è l'insieme delle formazioni vegetali di cui al comma 2, non contiguo con altre superfici imboschite, riguardante una estensione inferiore ai 1.000 mq. ed avente una larghezza media superiore ai 2,5 metri.

4. La siepe alberata è una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente uno sviluppo in altezza superiore a 6 metri ed in larghezza a 3 metri.

5. La siepe cespugliata è una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente uno sviluppo, in altezza, inferiore a 6 metri ed in larghezza a 2,5 metri.

6. L'imboschimento delle superfici a seminativo deve essere effettuata utilizzando almeno cinque delle specie indicate nella tabella 2.

7. Le operazioni per la cura delle superfici convertite comportano per i primi cinque anni dall'impianto:

- a) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti, nonché dell'uso di concimi chimici;
- b) il controllo della vegetazione erbacea spontanea;
- c) i lavori di ripulitura delle essenze arbustive;
- d) gli interventi di ripristino e manutenzione delle opere di regimazione delle acque superficiali.

8. L'intensità del contributo, pari all'80 per cento delle spese ammesse per l'impianto, non può eccedere l'importo di lire 6.000.000/euro 3.098,74 ad ettaro ed è commisurata ai costi effettivamente sostenuti dalle riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie.

9. Gli incentivi di cui al comma 8 impegnano la riserva di caccia e l'azienda faunistico-venatoria alla esecuzione delle operazioni previste al comma 7.

10. In alternativa alla sovvenzione di cui al comma 8, alle riserve di caccia, che si impegnano per un periodo non inferiore ai trenta anni dall'atto di compravendita, a mantenere in buone condizioni ambientali gli imboschimenti effettuati, è concesso un contributo pari all'80 per cento del valore automatico catastale del terreno a seminativo che viene acquistato per essere convertito a bosco; il vincolo del cambio di destinazione d'uso del terreno deve essere

iscritto nei Registri immobiliari delle Pubbliche Conservatorie.

11. La presente azione non si applica alle colture legnose specializzate.

Art. 5
(Zone umide)

1. Le zone umide sono le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi e/o arbusti.

2. Per il ripristino e la conservazione delle zone umide devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) mantenere un adeguato livello d'acqua durante l'anno su tutta o almeno tre quarti della superficie considerata, calcolata al momento di massima disponibilità di acqua;

b) mantenere una profondità media di 30-40 cm. su almeno il 50% della superficie interessata;

c) impedire la colonizzazione degli specchi lacuali da parte di specie legnose attraverso operazioni di decespugliamento;

d) eseguire su almeno il 50 per cento delle aree poco profonde il taglio stagionale dei canneti, scirpeti o cariceti dopo il 30 giugno con asporto del materiale vegetale;

e) eseguire, dopo il 30 giugno ed esclusivamente nelle ore diurne, uno o più sfalci della superficie inerbita;

f) astenersi dall'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti, nonché dall'uso di concimi chimici ed organici.

3. Il premio per la salvaguardia delle zone umide è concesso all'azienda faunistico-venatoria ed alla riserva di caccia nella misura di lire 500.000/euro 258,23 ad ettaro; restano escluse dall'intervento le zone di acqua salmastra.

4. In alternativa al premio annuo di cui al comma 3, alle riserve di caccia, che si impegnano, per un periodo non inferiore ai trenta anni dall'atto di compravendita, a mantenere in buone condizioni ambientali le zone umide, è concesso un contributo per l'acquisizione di tali aree pari al 90 per cento del valore automatico catastale del terreno destinato alla salvaguardia della zona umida; il vincolo della conservazione a zona umida del terreno, deve essere iscritto nei Registri immobiliari delle Pubbliche Conservatorie.

SEZIONE III
COLTURE A PERDERE

Art. 6
(Colture a perdere)

1. Le coltivazioni a perdere per fini alimentari, di rifugio e di nidificazione, cioè le colture la cui produzione non viene raccolta, devono interessare in particolare le epoche in cui alle carenze trofiche dell'ambiente coltivato si aggiungono anche quelle dell'ambiente naturale.

2. La copertura vegetale deve essere costituita da almeno due essenze delle specie elencate alla tabella 3.

3. Le operazioni agronomiche per la conduzione delle colture a perdere comportano:

a) la sostituzione delle lavorazioni profonde e continue con lavorazioni minime o nulle o comunque tali da mantenere il più possibile inalterata la struttura del terreno;

b) il divieto dell'uso di diserbanti, di insetticidi, di concimi chimici;

c) il divieto di interventi irrigui;

d) l'eventuale raccolta dei cereali, delle crucifere o delle oleaginose deve essere effettuato con la barra falciante della mietitrebbia regolata alla massima altezza compatibile con la coltura, partendo dal centro dell'appezzamento e procedendo verso l'esterno;

e) l'utilizzo degli eventuali recuperi di prodotto in siti di foraggiamento dislocati nell'ambito del territorio dell'azienda faunistico-venatoria o della riserva di caccia.

5. Il premio annuo per unità di superficie agricola è fissato in lire 1.200.000/euro 619,75 ad ettaro.

6. Le aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia per ottenere il premio previsto dal comma 5 devono impegnarsi a:

a) mantenere una copertura vegetale, ancorché con la realizzazione di colture intercalari, in modo continuato durante tutto il periodo dell'anno;

b) utilizzare le eventuali produzioni raccolte per l'alimentazione della fauna;

c) effettuare le colture a perdere esclusivamente sui terreni già a seminativo.

SEZIONE IV
MODALITÀ

Art. 7

*(Premio per la conversione dei seminativi
e per la cura dei prati e prati-pascolo e delle zone
umide nonché per le colture a perdere)*

1. Per ottenere le agevolazioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a) o b), dall'articolo 5, comma 3, e dall'articolo 6 è necessario far pervenire al Servizio per la gestione faunistica e venatoria apposita domanda in bollo completa della documentazione di cui al successivo comma 2.

2. Assieme alla domanda recante la dichiarazione di avere la disponibilità all'utilizzo dei fondi il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- a) corografia con ubicazione delle particelle;
- b) fotocopia dell'estratto di mappa;
- c) fotocopia dell'atto che autorizza l'effettuazione del miglioramento ambientale.

Art. 8

*(Contributo acquisto terreni per conversione
o mantenimento a prato o prato-pascolo,
per l'imboschimento dei seminativi
o per la salvaguardia delle zone umide)*

1. Per ottenere le agevolazioni previste dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, comma 10, e dall'articolo 5, comma 4, è necessario far pervenire al Servizio per la gestione faunistica e venatoria apposita domanda in bollo completa della documentazione di cui al successivo comma 2.

2. Assieme alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) programma di miglioramento ambientale a fini faunistici;
- b) corografia con ubicazione delle particelle;
- c) certificato catastale ed estratto di mappa;
- d) copia dell'atto amministrativo relativo alla copertura finanziaria per l'acquisto del terreno e l'impegno ad eseguire l'azione di miglioramento ambientale;
- e) preliminare d'acquisto del terreno.

3. Entro un anno dal decreto di concessione da parte del Servizio, per l'erogazione del contributo, il richiedente deve presentare:

- a) contratto di compravendita;
- b) vincolo trentennale di mantenimento a prato o a imboschimento ovvero a zona umida;

c) certificato catastale con la destinazione d'uso del terreno.

Art. 9

(Premio per imboscamento di superfici a seminativo)

1. Per ottenere le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 8, è necessario far pervenire al Servizio per la gestione faunistica e venatoria apposita domanda in bollo completa della documentazione di cui al successivo comma 2.

2. Assieme alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) programma di miglioramento ambientale a fini faunistici;
- b) corografia con ubicazione delle particelle;
- c) certificato catastale e dell'estratto di mappa;
- d) assenso trentennale del proprietario concedente in affitto, comodato o uso alla realizzazione dell'intervento oggetto di conversione;
- e) copia dell'atto autorizzativo relativo all'effettuazione del miglioramento ambientale;
- f) preventivo di spesa o computo metrico estimativo dei lavori preventivati per la realizzazione dell'intervento.

3. Entro sei mesi dal decreto di concessione da parte del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deve essere presentata, per l'erogazione del contributo, la documentazione di spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto.

SEZIONE V CRITERI

Art. 10

(Norme comuni)

1. Le domande devono essere presentate al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria secondo l'allegato modello 1.

2. Le domande incomplete, errate o prive di requisiti non sono prese in considerazione e sono archiviate.

3. Le azioni previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 non possono sovrapporsi, per le stesse superfici, con gli interventi previsti da altre normative in vigore e devono essere segnalate con apposita tabella indicante che l'intervento è eseguito ai sensi della legge regionale 30/1999.

Art. 11
(*Priorità*)

1. Ogni anno vengono prese in considerazione, alla data del 30 aprile, tutte le domande presentate al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria si deve attenere ai criteri di priorità di seguito indicati, applicandoli secondo l'ordine gerarchico adottato:

- a) salvaguardia delle zone umide;
- b) acquisto terreno a seminativo per imboschimento;
- c) acquisto terreno per mantenimento a prato;
- d) mantenimento e la cura della zona umida;
- e) imboschimento della superficie a seminativo;
- f) conversione da seminativo a prato permanente;
- g) mantenimento e cura del prato o prato-pascolo;
- h) colture a perdere.

3. Le azioni proposte dalle aziende faunistico-venatorie sono ammesse a finanziamento qualora l'intervento interessi, ad esclusione della lettera h) del comma 2, superfici investite a prato, imboschimento o zona umida superiore al 20 per cento del comprensorio aziendale.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti l'intensità del premio e la percentuale del contributo potranno essere ridotte, con deliberazione della giunta regionale, al fine di soddisfare tutte le richieste presentate entro il termine di cui al comma 1.

Art. 12
(*Norme transitorie*)

1. Per l'anno 2000 sono ammesse a finanziamento le richieste pervenute al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.

2. Entro 120 giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, sono prese in considerazione dal Servizio le domande secondo quanto stabilito all'articolo 11.

CAPO III
PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI
ALL'AGRICOLTURA SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

Art. 13
(Generalità)

1. Rientrano nel Fondo regionale gli oneri derivanti per gli interventi di prevenzione e di risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, provocati dalla fauna e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono applicabili qualora interessino o siano riconducibili alla fauna oggetto della tutela della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e qualora interessino danni provocati da attività venatoria effettuata da cacciatori non identificati.

3. Sono considerate produzioni agricole le produzioni vegetali nonché quelle animali derivanti dagli allevamenti zootecnici, compresi quelli ittici.

4. Per opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo si intendono i manufatti in rapporto di esercizio con la coltivazione del fondo o l'allevamento del bestiame.

5. Sono esclusi dal contributo per la prevenzione ed il risarcimento danni:

a) le aree costituite in divieto di caccia ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 24/1996 e i fondi chiusi;

b) i territori destinati alla produzione faunistica e a gestione privata dell'attività venatoria, eccezione fatta per i fondi inclusi coattivamente;

c) le aree che non abbiano fini produttivi ma di miglioramento ambientale.

SEZIONE II
PREVENZIONE

Art. 14
(Mezzi e strumenti)

1. La prevenzione dei danni alle colture e alle attività agricole è perseguita laddove è accertata una elevata densità di fauna, la presenza di fauna di particolare interesse scientifico e naturalistico ovvero

dove siano presenti colture o allevamenti di particolare pregio.

2. L'uso di mezzi e strumenti ecologici utili ad esercitare un'azione di prevenzione, dissuasione o distrazione deve, in particolare, interessare:

a) la protezione acustica e visiva, con strumenti detonatori ad emissione di onde sonore di ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di grida registrate di allarme o di stress, ultrasuoni e lampi di luce;

b) la protezione chimica, con sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale;

c) la protezione elettrica, con filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità;

d) la protezione meccanica con recinzioni o protezioni individuali in rete metallica o in altro materiale, limitatamente alle colture agrarie e forestali a produzione legnosa, e con reti orizzontali e trasversali limitatamente agli allevamenti ittici.

Art. 15 (Beneficiari)

1. Possono chiedere il contributo per la prevenzione dei danni alle colture le persone fisiche o persone giuridiche, singoli o associati, che comprovino di organizzare beni e mezzi, di proprietà e non, rivolti alla produzione agricola.

2. Il contributo non è cumulabile per la stessa fattispecie con i provvedimenti regionali, nazionali o comunitari.

Art. 16 (Intensità del contributo)

1. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria può erogare contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di apposite opere o di adeguate iniziative senza le quali si possono verificare rilevanti danni alle produzioni agricole per l'alta densità di fauna o per il suo particolare interesse scientifico e naturalistico.

Art. 17
(Domanda di contributo)

1. La domanda in bollo deve essere presentata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria allegando la seguente documentazione:

- a) relazione sul danno paventato e sulla specie di fauna interessata;
- b) fotocopia della planimetria catastale delle particelle interessate dalle misure di prevenzione, dissuasione o distrazione con evidenziati il numero del foglio e delle particelle;
- c) descrizione degli interventi di prevenzione programmati;
- d) preventivo di spesa.

Art. 18
(Concessione ed erogazione del contributo e criteri di priorità)

1. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta completa della documentazione idonea alla valutazione dell'intervento di prevenzione proposto, provvede, previa valutazione favorevole degli interventi proposti, alla concessione ed erogazione del contributo su presentazione di idonea documentazione di spesa.

2. Non sono ammesse a contributo le spese di posa in opera e di acquisto di materiale usato.

3. Nel rispetto del limite delle disponibilità finanziarie annuali, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, accertata la completezza e la idoneità delle domande, è autorizzato a concedere i contributi di prevenzione danni secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Sono prese in considerazione richieste per l'uso di mezzi e strumenti ecologici che comportino un'erogazione contributiva superiore alle 500.000 lire.

SEZIONE III
DANNI ALL'AGRICOLTURA

Art. 19
(Segnalazione e domanda risarcimento danno)

1. Il danno causato dalla fauna o dall'attività venatoria all'agricoltura è risarcibile da parte

dell'Amministrazione regionale se è segnalato tramite comunicazione scritta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria per il tramite della Direzione regionale dell'agricoltura entro tre giorni dalla constatazione dell'evento.

2. La segnalazione e la contestuale domanda di risarcimento, secondo il modello 2 allegato deve identificare puntualmente la data ed il luogo del danno, i beni danneggiati e la causa dell'evento.

3. Fino ad avvenuta esecuzione del sopralluogo, per consentire gli accertamenti del caso, non deve essere alterato lo stato dei luoghi ove si è verificato il danno.

4. Segnalazioni e domande incomplete, errate o non accoglibili ai sensi del presente regolamento non sono tenute in considerazione e sono archiviate.

Art. 20

(Accertamento del danno)

1. L'accertamento del danno da parte della Direzione regionale dell'agricoltura deve comportare l'attribuibilità dell'evento alle specie di fauna oggetto di tutela ai sensi della legge 157/1992, la descrizione del danno e la sua risarcibilità.

2. Qualora, a seguito di accertamento, non si riscontassero danni ammessi a risarcimento, l'Amministrazione regionale può chiedere il rimborso delle spese sostenute per tali accertamenti.

Art. 21

(Quantificazione del danno)

1. Il riconoscimento del danno subito autorizza la Direzione regionale dell'agricoltura a quantificare lo stesso tenendo conto dei costi di produzione, dei costi di reimpianto o di risemina, della perdita o minor prodotto causate dall'evento.

2. Per il calcolo delle produzioni e dei prezzi unitari da applicare si fa riferimento ai prezzi e bilanci storici dell'azienda agricola ovvero a quelli praticati nella zona per l'annata di riferimento.

3. Ad avvenuto accertamento e quantificazione del danno, la Direzione regionale dell'agricoltura trasmette entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, il

fascicolo della pratica al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria per la sua liquidazione.

Art. 22
(*Esclusioni*)

1. Non sono prese in considerazione domande per danni risarcibili inferiori a lire 300.000.

2. Per i danni verificati nei territori ricompresi nei Distretti venatori n. 1 (Tarvisiano), n. 2 (Carnia), n. 3 (Valli del Natisone), n. 4 (Prealpi Carniche), n. 6 (Pedemontana Pordenonese) e n. 13 (Carso) il limite dell'importo di cui al comma 1 è di lire 200.000.

3. Sono esclusi da risarcimento i soggetti che hanno richiesto i contributi di prevenzione.

4. Non sono risarcibili i danni provocati alla stessa coltura per più di tre anni consecutivi senza che siano stati messi in atto dai conduttori idonei sistemi di prevenzione.

5. Il risarcimento non è dovuto qualora le specie di fauna ove è segnalato il danno sono oggetto di provvedimenti volti al controllo della fauna ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 30/1999.

6. Il contributo non è cumulabile per la stessa fattispecie con i provvedimenti regionali, nazionali o comunitari ovvero con eventuali indennizzi corrisposti da Compagnie Assicurative o altri enti pubblici.

Art. 23
(*Norme transitorie*)

1. Per i danni verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge regionale 30/1999 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono applicate le disposizioni temporali di cui all'articolo 19.

2. Per ottenere il risarcimento dei danni verificatisi nel periodo di cui al comma 1, le segnalazioni già pervenute al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria devono essere integrate presentando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, la richiesta secondo il modello 2 allegato.

CAPO IV
RESPONSABILITÀ E DANNI CIVILI

Art. 24
(*Polizze assicurative*)

1. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a ricercare sul mercato idonea garanzia assicurativa per la copertura della responsabilità civile nella gestione dell'attività di rilevanza pubblica effettuata dai direttori di riserva di caccia e per gli oneri derivanti da danni civili non altrimenti rimborsabili provocati dalla fauna utilizzando persona di particolare esperienza nel settore pubblico assicurativo.

2. Sulla base delle indicazioni ottenute dal consulente assicurativo il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria predispone idonea procedura concorsuale per la quotazione del rischio.

Tabella 1: Essenze da utilizzare per l'impianto dei prati

BROMO
FESTUCA ARUNDINACEA
FESTUCA OVINA
FESTUCA PRATENSE
FESTUCA ROSSA
FLEOLO
GINESTRINO
LOGLIO ITALICO
LOGLIO PERENNE
MEDICHE
POA
TRIFOGLIO LADINO
TRIFOGLIO PRATENSE
VECCIA

Tabella 2: Elenco delle specie arboree ed arbustive

Essenze arboree
ACERO
BAGOLARO
CARPINO BIANCO
CASTAGNO
CILIEGIO
FARNIA
FRASSINO
GELSO
MELO SELVATICO
NOCE
OLMO

ONTANO
PERO SELVATICO
PINO SILVESTRE
PIOPPO BIANCO
SALICE
SORBO
Essenze arbustive
CORNIOLO
LIGUSTRO
MIRABOLANO
NOCCIOLO
OLIVELLO SPINOSO
PRUGNOLO
SAMBUCO
SANGUINELLO

Tabella 3: Essenze da utilizzare nelle colture a perdere

AVENA
CAVOLO DA FORAGGIO
COLZA INVERNALE
ERBA MAZZOLINA
ERBA MEDICA
FAVINO
FRUMENTO
FACELIA
GRANO SARACENO
GRANOTURCO CINQUANTINO
MIGLIO
PANICO
PISELLO DA FORAGGIO
SEGALE
SENAPE
SORGO DA GRANELLA
TRIFOGLIO INCARNATO
TRIFOGLIO LADINO
TRIFOGLIO VIOLETTO
VECCIA VILLOSA

Ala **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**
Servizio Autonomo per la gestione faunistica e venatoria
Via di Toppo, 40 33100 UDINE

OGGETTO : Legge regionale 31/12/1999, n. 30.

Richiesta di premio per: (*1) _____

DENOMINAZIONE ENTE

Riserva di caccia di _____
Azienda faunistico venatoria _____
codice fiscale /partita I.V.A. _____,

LEGALE RAPPRESENTANTE

(cognome) _____, (nome) _____,
nato a _____, Il _____,
residente in comune di _____, fraz./località _____,
C.A.P. _____, Via/Piazza _____, n. _____,
codice fiscale _____ recapito telefonico _____

○ _____ ○

Il sottoscritto _____,

in qualità di legale rappresentante della _____

CHIEDE

la concessione del premio lire _____

per l'effettuazione dell'azione dell'intervento di (*1)

_____ :

da effettuarsi sui terreni identificati nel Comune censuario di _____,

fg. _____ , particella / e _____ .

Essendo a conoscenza dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

DICHIARA

- di non aver presentato né di voler presentare altre richieste di sovvenzione per l'intervento oggetto della presente richiesta utilizzando la normativa in vigore;
- di avere la disponibilità all'utilizzo dei terreni per l'attuazione delle azioni di miglioramento ambientale a fini faunistici;

che i terreni sono / non sono inclusi nei perimetri dei biotopi ovvero dei parchi comunali o intercomunali istituiti ai sensi della L.R. 42/1996.

SI IMPEGNA

a rispettare le prescrizioni del Regolamento di esecuzione dell'articolo 35 della legge in oggetto.

CHIEDE

che il pagamento avvenga in lire / Euro mediante una delle seguenti modalità di accreditamento

conto corrente postale n.

_____ ,

conto corrente bancario n. _____ aperto presso l'Istituto di Credito

_____ dipendenza _____ ;

codice ABI _____ CAB _____ ;

intestato a: _____

Firma _____

Data _____

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

-----PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO-----

| <i>1° caso : presentazione diretta</i> | <i>2° caso: invio per posta *</i> |
|---|--|
| <i>Firma apposta in presenza del dipendente addetto</i> | <i>Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:</i> |
| <i>Modalità di identificazione: _____</i> | <i>Tipo _____ n° _____</i> |
| _____ | <i>Rilasciato da _____ il _____</i> |
| <i>Data: _____ IL DIPENDENTE ADDETTO</i> | <i>Data _____ IL DIPENDENTE ADDETTO</i> |
| | <i>(* 2) allegare copia fotostatica del documento di identità</i> |

Legenda:

(*1) – Indicare l'oggetto dell'intervento:

- a) - mantenimento e cura del prato permanente.
- b) - acquisto terreno da convertire a prato.
- c) - imboschimento della superficie a seminativo.
- d) - acquisto terreno da imboschire.
- e) - mantenimento e cura della zona umida.
- f) - acquisto terreno per la salvaguardia delle zone umide.
- g) - colture a perdere.

N.B.: Nella compilazione della domanda tutte le caselline di interesse () devono essere barrate.

(*2) Allega alla presente domanda copia del proprio documento di riconoscimento.

- sono oggetto di altre forme di risarcimento da parte di _____;
_____;
- non sono coperti da alcuna polizza assicurativa;
- sono coperti da polizza assicurativa n° _____ stipulata in data _____ con la
Compagnia _____.

SEGNALA

che il danno si è verificato sul fondo censito nel Comune di _____;
località _____, foglio _____; mappale _____.

CHIEDE

il risarcimento del danno e che il pagamento avvenga in lire Euro mediante una delle
seguenti modalità di accredito

- conto corrente postale n. _____,
- conto corrente bancario n. _____ aperto presso l'Istituto di Credito
_____ dipendenza _____;
codice ABI _____ CAB _____;
- intestato a: _____

Firma _____

Data _____

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

| <i>1° caso : presentazione diretta</i> | <i>2° caso: invio per posta *</i> |
|---|--|
| <i>Firma apposta in presenza del dipendente addetto</i> | <i>Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:</i> |
| <i>Modalità di identificazione: _____</i> _____ | <i>Tipo _____ n° _____</i> |
| <i>Data: _____ IL DIPENDENTE ADDETTO</i> | <i>Rilasciato da _____ il _____</i> |
| | <i>Data _____ IL DIPENDENTE ADDETTO</i> |
| | <i>(*2) allegare copia fotostatica del documento di identità</i> |

Legenda:

- (*1) Indicazione particolareggiata del tipo di danno: n° di piante danneggiate, metri lineari di coltura a file o metri quadrati di coltura a pieno campo, quantità di prodotto danneggiato, n° di capi predati, ecc. .
- (*2) Allegare alla presente domanda copia del proprio documento di riconoscimento.